

**TRIBUNALE DI TIVOLI  
Ufficio esecuzioni immobiliari**

Il Giudice Dott. Valerio Medaglia,  
letti gli atti;  
a scioglimento della riserva assunta;  
rilevato che la parte esecutata all'udienza del 25.02.2021 ha sollecitato l'improcedibilità dell'esecuzione, evidenziando che la trascrizione del pignoramento sia avvenuta dopo il deposito dell'istanza di vendita;  
rilevato che con la nota depositata il 26.02.2021 la parte esecutata ha insistito nell'istanza suddetta evidenziando come il perfezionamento del pignoramento avverrebbe solo con la trascrizione dello stesso e che l'istanza di vendita è da compiersi dopo il perfezionamento di detto atto;  
rilevato che il creditore BANCA nelle note autorizzate ha contestato l'istanza di parte esecutata, chiedendone il rigetto;  
ritenuto doversi rigettare l'istanza di improcedibilità proposta dalla parte esecutata;  
considerato infatti che non sussiste alcuna disposizione di legge che onera il creditore procedente di procedere al deposito dell'istanza di vendita solo in seguito alla trascrizione del pignoramento a pena di improcedibilità dell'esecuzione;  
considerato che ai sensi dell'art. 557, comma 3 c.p.c. l'unico onere posto a carico del creditore procedente a pena di estinzione è il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto e del pignoramento entro 15 giorni dalla consegna del pignoramento;  
considerato pertanto che il suddetto articolo non ricollega invece alcuna conseguenza giuridica al mancato deposito tempestivo della nota di trascrizione;  
considerato peraltro che ai sensi dell'art. 497 c.p.c. l'istanza di vendita va depositata entro 45 giorni dal pignoramento e che tradizionalmente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che detto termine decorra dalla notificazione del pignoramento (cfr. Cass. Civ. n. 9231/1997);  
considerato che il precedente dedotto dalla parte esecutata (Cass. Civ. n. 7998/2015) è inconferente, posto che in esso si afferma il solo principio per cui in assenza della trascrizione del pignoramento non è possibile dare corso alla procedura esecutiva, che deve dichiararsi improcedibile, senza nulla affermarsi esplicitamente in ordine ai rapporti temporali tra il deposito dell'istanza di vendita e la trascrizione del pignoramento;  
considerato pertanto che in assenza di una specifica disposizione di legge che imponga il deposito dell'istanza di vendita solo in seguito alla trascrizione del pignoramento, il rilievo della parte esecutata non possa accogliersi, sicché la relativa istanza va rigettata;  
rilevato che il creditore procedente ha depositato in data 29.03.2021 la rinuncia agli atti in relazione ai beni appartenenti all'esecutato TIZIO e ai beni appartenenti pro quota all'esecutata CAIA;  
rilevato che i creditori all'udienza odierna hanno richiesto la vendita dei soli lotti n. 2, 3, 4, 6, concernenti i beni appartenenti esclusivamente all'esecutata CAIA, mostrando disinteresse alla prosecuzione verso gli altri immobili pignorati;  
rilevato nondimeno che non risulta rinuncia agli atti del creditore intervenuto sui beni oggetto della rinuncia del creditore procedente ed estranei ai predetti lotti;  
ritenuto che prima di emettere l'ordinanza di vendita sui lotti 2, 3, 4, 6 è necessario chiarire se il creditore intervenuto intenda rinunciare ai beni già oggetto di rinuncia da parte del creditore procedente, occorrendo emettere l'ordinanza di vendita solo in seguito all'esatta definizione dell'oggetto della odierna esecuzione e completate tutte le formalità preliminari alla vendita, non potendosi emettere una pluralità di ordinanze di vendita anche al fine di prevenire aggravii di costi connessi alla procedura e garantire il celere svolgimento delle operazioni di vendita;  
ritenuto pertanto che prima di emettere l'ordinanza di vendita sui lotti su cui i creditori hanno insistito in data odierna occorre accertare la volontà del creditore intervenuto di aderire alla

*Ordinanza, Tribunale di Tivoli, Giudice Valerio Medaglia del 1 aprile 2021*

rinuncia del creditore procedente ovvero affrontare le questioni problematiche concernenti i beni pignorati al fine di definire l'oggetto della odierna procedura in modo definitivo;

**P.Q.M.**

1) rigetta l'istanza di improcedibilità avanzata dalla parte esecutata all'udienza del 25.02.2021 e ribadita nella nota del 26.02.2021;

2) fissa l'udienza del 15.04.2021 ore 11,30 per la valutazione dell'eventuale adesione del creditore intervenuto alla rinuncia del creditore procedente e per il prosieguo della procedura sulle questioni preliminari concernenti i beni pignorati, rinviando all'esito ogni ulteriore determinazione anche in ordine all'eventuale emissione dell'ordinanza di vendita dei lotti n. 2, 3, 4, 6.

Si comunichi.

Tivoli, 01/04/2021

Il Giudice  
Dott. Valerio Medaglia

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS